

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***Debutteranno le nuove figure dei “piccoli produttori indipendenti”***

di Luigi Scappini



Il D.L. 146/2021, ribattezzato **Decreto Fisco-Lavoro**, convertito con L. 215/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20.12.2021, ha apportato copiose **novità** nell'ambito del regime **accise** previsto per il settore delle **bevande alcoliche**.

Le modifiche, introdotte con l'[articolo 5, comma 15-septies](#), decorreranno, per espressa previsione di legge, a partire dal prossimo **1° gennaio**.

**Alcune** modifiche devono essere lette in diretta **connessione** con il prossimo **recepimento** della Legge di delegazione europea 2021; infatti, in tale sede verranno individuati i criteri direttivi per l'esercizio della delega nonché l'attuazione della **Direttiva (UE) 2020/1151** in materia di accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

In particolare, vengono introdotte le figure dei **piccoli produttori indipendenti**.

Per quanto attiene il settore del **vino**, viene consentita agli Stati Membri l'applicazione di aliquote di accise ridotte al vino che viene prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti.

La Direttiva definisce tale il **“produttore di vino che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro produttore di vino, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore di vino e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccoli produttori di vino cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 1 000 ettolitri o, secondo il caso, i 20 000 ettolitri, essi possono essere considerati come un unico piccolo produttore di vino indipendente”**.

In recepimento di tali indicazioni, viene introdotta una sottofigura a quella del **“piccolo produttore di vino”** che, si ricorda, l'[articolo 37 D.Lgs. 504/1995](#) (il c.d. Testo unico delle accise) definisce come il **“soggetto che produce in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, sulla base della produzione annua media delle ultime 3 campagne viticole**

consecutive.

Ai sensi, infatti, del nuovo **articolo 37-bis D.Lgs. 504/1995**, il piccolo produttore può chiedere all'Amministrazione finanziaria la certificazione della sussistenza dei seguenti requisiti:

- **quantitativo** di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente **non eccedente i 1.000 ettolitri**;
- **indipendenza, legale ed economica** da altri produttori di vino;
- **utilizzo di impianti** fisicamente **distinti** da quelli di qualsiasi altra azienda;
- **esercizio** dell'attività **non sotto licenza** di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

In perfetta sintonia, il nuovo **articolo 33-bis Tua** definisce quali **piccole distillerie indipendenti** quelle per le quali l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica:

- che il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente **non è superiore a 10 ettolitri**;
- l'indipendenza economica e legale da altre distillerie;
- l'utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda;
- la circostanza che essa non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Parimenti, il nuovo **comma 3-quater dell'articolo 35 Tua** stabilisce l'**indipendenza del piccolo produttore di birra** quando, oltre ai requisiti già visti per viticoltori e distillerie, ha un quantitativo di birra realizzato nell'anno precedente **non superiore a 200.000 ettolitri**.

Ma il Decreto Fisco-Lavoro introduce importanti modifiche anche per quanto riguarda il **settore della birra**, sostituendo l'articolo 35, comma 1, terzo periodo e prevedendo che *"Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta"*.

Invece, **a partire dal 1° gennaio 2031** per grado Plato **si intenderà** *"la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma è arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori"*.

Si ricorda anche che la **Direttiva (UE) 2020/1151**, in riferimento al settore della birra, ha **previsto l'innalzamento** della gradazione alcolica della **birra a bassa gradazione**, cui possono essere **applicate aliquote ridotte**, che viene elevata **da 2,8% a 3,5% volumi**, il tutto con il preciso fine di incentivare la realizzazione di birre a bassa gradazione alcolica.

**Infine**, introducendo il nuovo **articolo 38-bis Tua**, vengono definiti quali “**piccoli produttori indipendenti di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra**”, i soggetti esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera d), Tua, che, oltre a rispettare i requisiti di indipendenza legale ed economica, di utilizzo di strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e di non fruizione di licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui, producono bevande ottenute esclusivamente dalla fermentazione di **frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato** ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l’aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, che nell’anno precedente **non** hanno prodotto un **quantitativo superiore a 15.000 ettolitri**.